



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali con sede nella provincia di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario per le relazioni degli organi di revisione sui bilanci di previsione 2025-2027;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario per le relazioni degli organi di revisione sui rendiconti dell'esercizio 2024;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 25/2025/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 75/2025/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2024;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 75/2025/INPR, il Comune di Malè rientra tra gli enti da controllare secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005, poiché il rendiconto 2024 evidenzia un equilibrio complessivo negativo di parte corrente (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 75/2025/INPR);

CONSIDERATO che il Comune di Malè, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri

organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Malè ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 in data 27 novembre 2024 entro il termine del 28 febbraio 2025 (termine differito con il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024), ed ha aggiornato i dati alla BDAP in data 3 dicembre 2024 entro il termine del 30 marzo 2025;

RILEVATO che il Comune di Malè ha approvato in data 20 marzo 2025, entro il termine di legge il rendiconto 2024 ed ha aggiornato i dati alla BDAP in data 25 marzo 2025 in base allo stato di approvazione;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2025-2027 trasmesso a questa Sezione di controllo il 20 luglio 2025 dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Malè, (prot. Corte dei conti n. 1433);

RILEVATO CHE l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2024 trasmesso a questa Sezione di controllo il 20 luglio 2025, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Malè (prot. Corte dei conti n. 1433);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto della gestione 2024;

VISTE le note prot. n. 2524 del 5 novembre 2025 e prot. 2548 dell'11 novembre 2025, con le quali il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 2549 del 11 novembre 2025, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTO il decreto n. 28/2025 del 26 settembre 2025, con il quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato istruttore nella persona del Cons. Marilisa Beltrame;

VISTA l'ordinanza n. 1/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio che si è svolta in modalità da remoto

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo."*

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *"La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella*

predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione."

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del questionario-relazione (di seguito, "questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*".

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*" ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

In relazione a quanto appena riportato ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale. Ciò al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione.

Si precisa che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come "*bene*

pubblico”), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato “l’indeffettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, “la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell’esame della documentazione inerente al rendiconto per l’esercizio 2024 del Comune di Malè, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

– Risultato di amministrazione (lett. A)	2.481.125,49
– Parte accantonata (lett. B)	515.542,72
– Parte vincolata (lett. C)	699.077,77
– Parte destinata agli investimenti (lett. D)	0,00
– Parte disponibile (lett. E)	1.266.505,00
– Fondo finale di cassa	1.395.389,80
– Anticipazioni di cassa	0,00
– Capacità di riscossione	62,61%
– Residui attivi finali	5.191.174,01
– Residui passivi finali	1.865.202,26
– Risultato di competenza di parte corrente (O1)	336.875,35
– Risultato di competenza (W1)	481.759,65
– Equilibrio di parte corrente (O3)	-3.509,75
– Equilibrio complessivo (W3)	119.257,35
– Sostenibilità dei debiti finanziari	2,30%
– Attivo patrimoniale	45.554.422,03

- Passività patrimoniali	1.844.686,96
- Patrimonio netto	43.709.735,07

4. A seguito dell'esame documentale, in istruttoria sono stati richiesti approfondimenti riguardo ai seguenti punti:

- indicatore di tempestività dei pagamenti non correttamente indicato negli atti dell'ente;
- equilibrio complessivo negativo di parte corrente;
- disallineamento tra dati questionario e dati inseriti in Bdap (indebitamento/debiti di finanziamento, utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione);
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. 33/2013 per le informazioni monitorate;
- concessioni di garanzie e/o altre operazioni di finanziamento;
- omessa trasmissione di documentazione alla Sezione (parere dell'Organo di revisione sul provvedimento di riaccertamento dei residui; verbale di verifica di cassa).

5. In esito alle predette richieste istruttorie, con nota di data 10 novembre 2025, acquisita in data 11 novembre 2025 al prot. Corte dei conti n. 2549, a firma dell'Organo di revisione e del Vicesindaco, sono state trasmesse controdeduzioni ed elementi integrativi sufficienti a chiarire quanto rilevato.

5.1 Preme segnalare che il Comune di Malè ha riportato nella Relazione al rendiconto della gestione 2024 e pubblicato inizialmente in Amministrazione Trasparente un ITP per l'anno 2024 con segno positivo (4,9347). A seguito di istruttoria ha verificato il calcolo, precisando che l'Ente ha erroneamente calcolato la decorrenza dei 30 gg per i pagamenti, ovvero dalla data delle fatture anziché dalla data del ricevimento dei documenti. Si ricorda infatti che il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP), secondo il comma 3 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, è il seguente *"somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*. In particolare, secondo il successivo comma 4 la definizione della "data di scadenza", è riportata all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ossia *"trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente"*. Si prende atto che conseguentemente il comune ha rettificato la pubblicazione dell'ITP sul sito istituzionale dell'Ente. L'ITP ricalcolato è pari a -23,52, rilevando che i pagamenti 2024 sono ampiamente in linea con il termine di legge.

5.2 Si prende atto del chiarimento fornito in ordine alla criticità dell'equilibrio di parte corrente, che si riterrebbe superato in ragione della liberazione di risorse vincolate per euro 18.137,41 (superiori al disequilibrio complessivo di parte corrente evidenziato nel prospetto (-3.509,75 euro).

5.3 Si osserva che sul piano contabile, le garanzie costituiscono evidentemente passività potenziali, per le quali si richiama quanto disposto dal principio contabile 5.5 allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, in base al quale: "Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;
- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.

Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi.

Il principio contabile prevede, inoltre, una dettagliata disciplina, nel caso di escussione della garanzia, disponendo che, qualora si verifichi l'escussione della terza annualità consecutiva, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario.

Inoltre, si richiama quanto disposto dall'art. 207, c. 4, del TUEL, in base al quale:

"Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite."

Disposizione analoga è contenuta anche nell'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011.

6 Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del Comune in qualità di soggetto attuatore.

Di seguito si elencano i progetti monitorati e si sintetizzano i riscontri forniti dall'Ente.

CUP	Descrizione	Finanziamento	Accertamenti totali al 30/09/25	Riscossioni totali al 30/09/25	Impegni totali al 30/09/25	Pagamenti totali al 30/09/25	% Impegni al 30/09/2025 su finanziamento	% Pagamenti al 30/09/2025 su finanziamento	Breve relazione sullo stato di avanzamento e segnalazione di eventuali criticità
H11C22001480006	Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione*territorio comunale*n. 9 servizi da migrare	47.427	47.427	47.427	26.038	26.038	54,90%	54,90%	Concluso. L'avanzo del contributo sarà impiegato in interventi di informatizzazione e del comune
H11F22001350006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - citizen experience*Piazza Regina Elena*sito comunale e servizi digitali per il cittadino	79.922	79.922	79.922	31.961	31.961	39,99%	39,99%	Concluso. L'avanzo del contributo sarà impiegato in interventi di informatizzazione e del comune
H11F22002760006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale*territorio nazionale*integrazione di spid e integrazione di CIE	14.000	14.000	14.000	6.576	6.576	46,97%	46,97%	Concluso. L'avanzo del contributo sarà impiegato in interventi di informatizzazione e del comune
H11F22003010006	Applicazione APP IO*territorio nazionale*attivazione servizi	0	0	0	0	0	-	-	Rinuncia al progetto sottoscritta in data 26/09/2023
H17H20002990005	Lavori di messa in sicurezza Ponte loc. Molini sul torrente Noce mediante ripristino strutturale	88.364	88.364	88.364	88.364	88.364	100,00%	100,00%	CONCLUSO
H11F24000190006	Applicazione APP IO*territorio nazionale*attivazione servizi	5.103	5.103	0	2.087	0	40,89%	0,00%	Progetto concluso - Richiesta finanziamento in corso
H51F22011370006	Piattaforma digitale nazionale dati	10.172	10.172	10.172	3.178	0	31,24%	0,00%	Concluso. L'avanzo del contributo sarà impiegato in interventi di informatizzazione e del comune
H11F22005110006	Piattaforma notifiche digitali/send	23.147	2.013	0	2.013	0	8,70%	0,00%	Esecuzione del contratto
H11F23001340001	Integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione	1.684	1.684	1.684	1.464	1.464	86,96%	86,96%	Concluso. L'avanzo del contributo sarà impiegato in interventi di informatizzazione e del comune
H51F24002920006	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - adesione allo stato civile digitale (ANSC)	3.956	0	0	3.956	0	100,00%	0,00%	Esecuzione del contratto
H15E22000110006	Scuola elementare Malè*via alla Croce*predisposizione spazi da adibire alle attività sportive	1.830.000	1.830.000	1.258.471	1.830.000	1.684.739	100,00%	92,06%	Concluso - in attesa di contabilità finale
Totale		2.103.775	2.078.685	1.500.040	1.995.637	1.839.142	94,86%	87,42%	

Dalla tabella di cui sopra si evince che, sulla scorta di quanto relazionato, la totalità dei progetti sono conclusi e rendicontati e che il Comune ha accertato l'importo di euro 2.078.685, pari al 98,81% dell'importo finanziato. Inoltre, ha assunto impegni per euro 1.995.637 pari al 94,86% dell'importo finanziato, ed effettuato pagamenti per l'importo di euro 1.839.142 (87,42%) (situazione al 30 settembre 2025).

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

- che, dall'esame dei dati di rendiconto 2024 del Comune di Malè, non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2025-2027 non sono emersi aspetti di rilievo.

CONCLUDE

allo stato degli atti, il procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 del Comune di Malè, invitando al contempo l'ente nella propria attività gestionale:

- a prestare attenzione al calcolo dell'indicatore di tempestività;
- a garantire equilibri di bilancio positivi;
- ad assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto;
- di vincolare nell'avanzo di amministrazione 2025 le somme accertate ed eventualmente non impegnate, qualora non confluite nel fondo pluriennale vincolato, come pure di vincolare nella cassa le somme riscosse ed eventualmente non pagate;
- a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni;
- a disporre, a fronte delle garanzie concesse, gli accantonamenti prescritti dai principi contabili nel rispetto del principio della prudenza e monitorare le posizioni debitorie garantite secondo le modalità indicate sub punto 5.3;
- a prestare attenzione all'invio completo della documentazione con l'applicativo Con.Te..

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2025 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Malè (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Malè.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 30.1.2026.

Il Magistrato relatore
Marilisa BELTRAME

Il Presidente
Pres. Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Dott Aldo PAOLICELLI